



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Governo del territorio, ambiente e protezione civile, riqualificazione urbana, coordinamento PNRR

Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico della Regione Umbria

Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Oggetto: Parere Comitato legislativo.

Il Comitato legislativo, nella seduta del 12 marzo 2025, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale, sulla seguente proposta di disegno di legge, che si allega alla presente nota: DDL "Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)".

Il parere favorevole del Comitato legislativo, nonostante il parere negativo del Consiglio delle Autonomie Locali (*Deliberazione n. 3 del 3 marzo 2025*) è stato reso sulla base delle seguenti motivazioni:

- con riferimento alla modifica del requisito della residenza, il Comitato concorda con le modifiche proposte nel DDL sulla base dell'orientamento già da tempo espresso dalla Corte Costituzionale (*Sent. n. 44/2020, n. 77 - 145/2023 e n. 67/2024*) in base al quale non c'è alcuna ragionevole

correlazione fra l'esigenza di accedere al bene casa, ove si versi in condizioni economiche di fragilità, e la pregressa e protratta residenza nel territorio regionale. Un tale requisito inoltre, secondo la Corte, si pone in contrasto con i principi di egualianza e di ragionevolezza, previsti dall'articolo 3 della Carta Costituzionale;

- in merito al requisito della impossidenza di immobili all'estero, il Comitato è favorevole alle modifiche proposte, riconoscendo le enormi difficoltà incontrate dai Comuni relativamente alla concreta possibilità di una verifica extrazonale, soprattutto nelle realtà prive di un efficace sistema catastale;

- il Comitato concorda anche sulle modifiche da apportare all'articolo 31, comma 1, lettera b), eliminando la distinzione tra i minori portatori di handicap che hanno più di 10 anni di età e quelli che ne hanno meno. Una tale discriminazione non è giustificabile secondo il Comitato, in quanto un figlio minore portatore di handicap, con riconoscimento legge 104, dovrebbe essere valutato ai fini del riconoscimento del punteggio, nello stesso modo, sia esso minore o superiore all'età di 10 anni.

- con riferimento alle modifiche di cui al comma 1 lett. d-ter) dell'art. 29, secondo cui il requisito della assenza di occupazioni senza titolo debba essere

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Risorse Umane, Patrimonio, Cultura, Agenda Digitale

Servizio Segreteria di Giunta, Attività Legislativa, BUR

COMITATO LEGISLATIVO

Il Presidente

Cristina Clementi

REGIONE UMBRIA
Corso Vannucci, 96 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 3504
FAX:

Indirizzo email:
clementi@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

posseduto solo alla data dell'emanazione del bando comunale di assegnazione degli alloggi di ERP, e non nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, il Comitato è favorevole al fine di non discriminare per un così lungo periodo chi per esigenze abitative si sia reso colpevole di occupazione abusiva di un alloggio.

- Infine con riferimento all'eliminazione del requisito dell'incensuratezza, l'attuale disposto normativo prevede agli artt. 20, comma 2, lett. c) e 29, comma 1, lett. c) che gli aspiranti assegnatari di alloggi ERS e i componenti del relativo nucleo familiare si trovino nella condizione di non avere condanne passate in giudicato, per una serie di reati, salvo sia intervenuta la riabilitazione di cui all'art. 178 del codice penale.

Tale requisito è stato introdotto recentemente dalla legge regionale n. 15/2021 (*Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)*), al fine di rendere più rigorosi i requisiti per l'accesso all'assegnazione e al mantenimento di ERS pubblica, non era infatti previsto dalla disciplina previgente. Sennonché tale requisito risulta contrario al principio generale della responsabilità penale che deve ricadere in capo al solo soggetto autore di reati e mina il reinserimento socio/lavorativo di soggetti che, seppur in passato condannati per aver commesso dei reati, prevalentemente minori, hanno intrapreso con successo un percorso di reinserimento sociale e pertanto sono meritevoli di tutela.

Al riguardo, il Comitato esprime parere favorevole anche in considerazione che l'attuale proposta normativa si pone in linea con le scelte legislative di altre Regioni, come ad es. Emilia Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto.

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE

Cristina Clementi

Allegati alla nota:

- DG_0003417_2025.r. 23.03 (DG_0009479_2025)